

0028718/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Massimo ODDO - Presidente  
Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere  
Dott. Bruno BIANCHINI - Consigliere  
Dott. Felice MANNA - Consigliere  
Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.

R.G. 3450/08  
Cron. 28718  
Rep. 4818  
Ud. 21/11/2013

ha pronunciato la seguente

donazione

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BATTISTONI Alessandra, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Annamaria Nociti, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rosa-ria Internullo, via A. Baiamonti, n. 4, Roma;

- ricorrente -

contro

TESO Adriano, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Antonio Hector Porzio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, n. 28;

- controricorrente -

An

2463/13



per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano in data 11 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l'Avv. Riccardo Zena, per delega dell'Avv. Antonio Hector Porzio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 1997, Adriano Teso convenne in giudizio Alessandra Battistoni affinché fosse accertato il suo esclusivo diritto di proprietà su alcuni mobili e complementi d'arredo detenuti dalla convenuta dopo la cessazione del rapporto di convivenza che avevano intrattenuto per alcuni anni e chiese che la Battistoni venisse condannata alla restituzione di tali beni, nonché di alcune somme datele in prestito.

Si costituì in giudizio la convenuta, contestando le deduzioni avversarie ed affermando, in particolare, che sia i beni sia il denaro rivendicati da Adriano Teso le erano stati donati dall'attore con altrettanti atti di liberalità nel corso della loro convivenza e che, pertanto, nessuna restituzione era dovuta.



La causa - istruita mediante l'escussione di testimoni e l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti - venne decisa dal Tribunale di Milano con sentenza in data 28 marzo 2001, che accolse parzialmente le domande, condannando la convenuta a restituire solo alcuni dei beni richiesti.

2. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata l'11 luglio 2007, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Teso, ha condannato la Battistoni a restituire all'appellante:

A) i seguenti beni mobili, identificati all'asta tenutasi in Milano presso "Sotheby's" il 4 aprile 1995 con i numeri di lotto indicati per ciascuno: n. 455, divano in legno di noce; n. 560, zuppiera ovale con coperchio di maiolica; n. 568, zuppiera ovale con coperchio di maiolica; n. 599, coppia di vassoi ottagonali ed uno singolo;

B) i seguenti beni mobili identificati all'asta tenutasi in Venezia presso la "Casa d'Aste Franco Semenzato" il 9 aprile 1995 con i numeri di lotto indicati per ciascuno: n. 93, tre bottiglie in vetro con decori dorati; n. 127, coppia di piatti ovali in maiolica con decori; n. 147, alzata in maiolica dipinta; n. 177, raviera in maiolica a forma di foglia;

C) i seguenti beni mobili, battuti all'asta tenutasi in Venezia presso la "Casa d'Aste Franco Semenzato" il 20 maggio 1995: tappeto "Aubusson"; tappeto "Savonnerie"; quattro

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AS'.



lumiere; caminiera piemontese; fioriera in maiolica;  
piattino in maiolica; vaso con coperchio in porcellana.

La Corte territoriale ha rilevato che dalla lettura dell'atto di citazione appare evidente che la circostanza che l'attore abbia ritenuto di premettere all'elencazione dei beni rivendicati alcune considerazioni in fatto, quali l'affermazione di avere compiuto a favore della convenuta sia atti di liberalità sia prestiti, fosse funzionale all'"inquadramento" delle circostanze dalle quali era poi scaturita la controversia, senza poter attribuire a tale affermazione prodromica un valore ulteriore, non esplicitamente espresso né altrimenti manifestato, ma anzi, in contrasto con il tenore generale dell'atto di citazione, composto da premesse generali sui fatti, anticipazione del contenuto delle domande ed elenco dei beni, che non lascia adito a dubbi circa il collegamento diretto tra la domanda di restituzione dei beni e la dettagliata elencazione dei medesimi.

Ha inoltre osservato la Corte di Milano che la documentazione prodotta dall'appellante è idonea a dimostrare il titolo di acquisto di tali beni in capo allo stesso e che, pertanto, deve trovare accoglimento la relativa pretesa alla loro restituzione, atteso che al termine della convivenza colui che fornisca le prove della proprietà esclusiva in ordine ai mobili di arredamento della casa ha diritto di ottenerne la restituzione da parte dell'altro che li detenga senza titolo.



3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la Battistoni ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 gennaio 2008, sulla base di tre motivi.

L'intimato ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.

*Considerato in diritto*

1. - Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 770, secondo comma, cod. civ.) chiede che venga affermato il principio secondo cui rientra nella nozione di liberalità, eseguita in conformità agli usi e disciplinata dall'art. 770, secondo comma, cod. civ., l'elargizione di un bene fatta spontaneamente, tra persone legate da affettuosa amicizia (specie se conviventi), in proporzione alle condizioni economiche dell'autore dell'atto ed in conformità agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.

Il secondo motivo (errata, insufficiente e contraddittoria motivazione) lamenta che la sentenza impugnata abbia attribuito la qualifica di dono alle ingenti somme di danaro versate in più occasioni nel corso della relazione affettiva dal Teso alla Battistoni e non abbia fatto altrettanto con riguardo a specchiere, piatti in maiolica e altri beni mobili.



2. - I motivi - i quali, stante la loro connessione, debbono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.

Il giudice del merito ha affermato il principio secondo cui, al termine della convivenza, il partner che dia la prova dell'esclusività della proprietà dei beni mobili costituenti l'arredamento della casa in cui si svolgeva il ménage, ha il diritto di ottenere la loro restituzione dal convivente che li detenga senza titolo, restando tali beni nella proprietà esclusiva di chi ne è titolare; e ha fatto applicazione di questo principio in un caso nel quale l'appellante ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, il titolo di acquisto in capo allo stesso dei beni reclamati.

La ricorrente non contesta, in sé, questo principio, né sostiene di avere in qualche modo contribuito all'acquisto di tali beni mobili; ritiene, piuttosto, che nella specie sia ravvisabile l'ipotesi della liberalità secondo gli usi disciplinata dall'art. 770, secondo comma, cod. civ.

Ora, la censura veicolata si muove su un piano esclusivamente astratto e non coglie nel segno.

Non v'è dubbio che si ha liberalità d'uso quando si ha un trasferimento spontaneo di ricchezza perché giustificato dai costumi e dagli usi delle parti, allorché vi sia comunanza di affetti e reciproca gratificazione in chi dà e in chi riceve; ma, appunto, il ricorso non va al di là dell'enunciazione di questo principio astratto, perché non indica da quali risul-



tanze probatorie - non prese in considerazione dal giudice del merito - si trarrebbe la dimostrazione della effettiva sussistenza dell'asserito titolo di liberalità a vantaggio della Battistoni.

Né è configurabile il lamentato vizio di motivazione: il fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto che il Teso abbia in più occasioni versato alla convivente somme di denaro sia a titolo di donazione sia per far fronte alle spese di gestione della casa ove vivevano e più in generale all'andamento della loro vita in comune, non comporta che anche i beni mobili di arredamento di cui è controversia, acquistati dal Teso, siano stati trasferiti in proprietà alla Battistoni in forza di un atto di donazione.

3. - Con il terzo mezzo si prospetta il vizio di extrapetizione con riguardo al capo della sentenza d'appello che ha compensato tra le parti per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della Battistoni i rimanenti due terzi.

3.1. - Il motivo - con cui si addebita alla Corte d'appello di avere riliquidato le spese anche per il giudizio dinanzi al Tribunale, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione al riguardo - è infondato.

Nella specie, infatti, la Corte territoriale ha accolto, sia pure in parte, l'appello del Teso e, pertanto, avendo riformato la pronuncia del primo giudice, era legittimata a pro-



cedere, d'ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese. Invero, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12963; Cass., Sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26985).

4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 novembre 2013.

Il Consigliere estensore

*Alberto Criventi*

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Daniela DIANNA

- 8 -

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 30 DIC. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Daniela DIANNA